



l'Europa investe nelle zone rurali

PAC

2014-2020

*La
zootecnia
incontra la
PAC e il PSR*

12 Maggio 2015, h. 17.00

Sala Multimediale

Via Roma, Acquasparta (TR)

Gabriele Chiodini

La nuova Pac: gli interventi a favore della zootecnia

Le riforme della PAC

- 1962-1968: periodo transitorio;
- 1968-1984: funzionamento delle OCM;
- 1984-1988: prima riforma della PAC;
- 1988-1992: seconda riforma della PAC;
- 1993-1999: riforma Mac Sharry;
- 2000-2004: Agenda 2000;
- 2005-2009: riforma Fischler;
- 2009-2013: Health Check;
- **2014-2020: Europa 2020.**

Obiettivi della PAC 2014-2020

Rispondere alle sfide future

Sfide economiche

- Sicurezza alimentare
- Variabilità dei prezzi
- Crisi economica

Produzione di cibo

Sfide ambientali

- Emissioni di gas serra
- Degrado dei terreni
- Qualità dell'acqua e dell'aria
- Habitat e biodiversità

Gestione risorse naturali

Sfide territoriali

- Vitalità delle zone rurali
- Diversità dell'agricoltura dell'UE

Sviluppo territoriale

Obiettivi della Pac: due parole chiave

Competitività

(capacità di stare sul mercato)

Beni pubblici


*(remunerazione ai beni non pagati
dal mercato)*




I tre strumenti della Pac 2014-2020

(risorse per l'Italia)

1. **Pagamenti diretti** (52% risorse)
2. **Misure di mercato** (8% risorse)
3. **Sviluppo rurale** (40% risorse)



L'architettura della Pac



Il nuovo sistema dei pagamenti diretti


I tre criteri della riformulazione dei pagamenti diretti

- **Spacchettamento** in 7 tipologie di pagamenti.
- **Regionalizzazione (*flat rate*)**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».

Le componenti obbligatorie e facoltative

Tipologia	% del massimale nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri	
Pagamento di base	58%
Pagamento ecologico (greening)	30%
Pagamento giovani agricoltori	1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri	
Pagamento redistributivo per i primi ettari	0%
Pagamento per le zone con vincoli naturali	0%
Pagamento accoppiato	11%
Pagamento piccoli agricoltori	-

Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti



- 4 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
- 3 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1 pagamento ad azienda.

Pagamento di base: i possessori dei titoli

- Il pagamento di base è legato a **titoli** trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
- Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che:
 - possiedono i titoli all'aiuto;
 - che sono agricoltori attivi.
- I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, **che sono scaduti il 31 dicembre 2014**.
- Un agricoltore può ottenere titoli all'aiuto:
 - per “**prima assegnazione**” il 15 giugno 2015;
 - per assegnazione dalla **riserva nazionale** (in qualunque anno);
 - per **trasferimento** (affitto o compravendita di titoli, **in qualunque anno**).

Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli

- Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al **15 giugno 2015**.
- Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
- Le superfici ammissibili sono:
 - **seminativi, comprese le serre;**
 - **colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,**
 - **prati e pascoli permanenti.**

La prima assegnazione dei titoli

- La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 giugno 2015 genera una importante conseguenza in merito all'affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU.
- Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli:
 - che siano **agricoltori attivi**;
 - che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel **2013** (requisito 2013).
- Deroghe per gli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
 - coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15 maggio 2013;
 - hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
 - presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto.


I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

Requisiti	Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo è decisa dallo Stato
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 giugno 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013	Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima.
2. vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale	Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili	Agricoltori: <ul style="list-style-type: none"> - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento.

Regionalizzazione e convergenza

- Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.
- **Regionalizzazione (flat rate)**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».
 - Diverse modalità di convergenza: totale al 2015, totale al 2019 e **parziale al 2019 (modello irlandese)**

Regionalizzazione: valore medio dei pagamenti diretti per ettaro



L'Italia ha scelto la "Regione Unica" nazionale.


Calcolo di pagamento di base

- Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):

3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli steps annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.


I titoli nel periodo transitorio

(convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")



I titoli nel periodo transitorio

(convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")



Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)

Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza

$$\text{VUI} = (X/Y) * (A/B)$$

dove:

X/Y = % pagamento di base sul massimale

(variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti) dopo l'accordo del 27-05-2014: **58% = 0,58**;

A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno

ottenuto come rapporto tra:

A = l'importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l'art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate);

B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015.

L'Italia ha scelto il criterio dei "pagamenti percepiti".

Il calcolo del valore unitario iniziale (2)

Il VUI dipende da

$$\frac{A}{B}$$


V = Valore unitario iniziale dei titoli

A = pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014, compresi i pagamenti dell'art. 68 per i settori che non confermati nel nuovo sostegno accoppiato l'aiuto accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate)

B = superfici indicate nella domanda unica nel 2015

L'Italia ha scelto il criterio dei "pagamenti percepiti".

La convergenza



VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.

I tre anni che contano

ANNI	DESCRIZIONE
2013	Gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei <i>nuovi titoli</i>, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
2014	Il trascinarsi dei titoli storici tiene conto dei <i>pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014</i>.
2015	I <i>nuovi titoli</i> saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella <i>Domanda Unica 2015</i>. Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei terreni.

Guadagno insperato

- ❖ In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l'aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L'Italia ha utilizzato questa norma.
- ❖ In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del **50%** nella riserva nazionale.
 - La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli.
 - Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015.
- ❖ Il valore dei titoli dopo la vendita o l'affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l'agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l'affitto (art. 27, Reg. 639/2014).
- ❖ Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.

Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore con titoli di valore alto


(esempio: zootecnia da carne)

SAU: 30,5 ettari

Valore pagamenti 2014: 40.793 euro

Valore pagamenti 2019: 24.898 euro (-39%)

Andamento del valore dei pagamenti diretti dell'azienda 2014-2020



Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza


Agricoltore con titoli di valore medio-alto (esempio: seminativi)

SAU: 62 ettari

Valore pagamenti 2014: 21.261 euro

Valore pagamenti 2019: 16.946 euro (-20%)

Andamento del valore dei pagamenti diretti dell'azienda 2014-2020




Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore senza con titoli (esempio: orticoltore o viticoltore)

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 0 euro

Valore pagamenti 2019: 7.363 euro



Titoli speciali

- ❖ I titoli speciali non esistono nella nuova Pac 2015-2020.
 - ❖ i titoli storici, quindi anche i titoli speciali, scadono il 31 dicembre 2014.
 - ❖ il valore dei titoli speciali, percepito nel 2014, contribuirà a formare il valore dei “pagamenti percepiti” e quindi dei “nuovi titoli”.
- ❖ Cosa deve fare un agricoltore che possiede titoli speciali?
 - ❖ dovrà presentare una domanda di “prima assegnazione” dei titoli al 15 maggio 2015;
 - ❖ dovrà dimostrare il possesso di una superficie ammissibile minima di 0,5 ettari.
- ❖ Cosa farà Agea?
 - ❖ Agea assegnerà all’agricoltore un numero di “nuovi titoli”, pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati nella domanda unica al 15 maggio 2015;
 - ❖ il valore dei “nuovi titoli” sarà assegnato secondo il “modello irlandese”, sulla base del valore dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, compresi i pagamenti dei titoli speciali.

Attivazione dei titoli

- L'agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
- Per ettaro ammissibile si intende:
 - Qualunque superficie agricola investita a:
 - seminativi;
 - colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - prati e pascoli permanenti.
 - Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida:
 - le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni
- Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 - annualmente attraverso la Domanda Unica.

Trasferimento dei titoli

Successione	Successione effettiva o mortis causa. Successione anticipata
Fusioni, scissioni	
Trasferimento temporaneo dei titoli: affitto, comodato.	Con o senza terra.
Trasferimento definitivo dei titoli, insieme alla terra: compravendita	Con o senza terra.

- ❖ In caso affitto dei titoli senza terra, il **30%** del valore dei titoli e del numero dei titoli è riversato nella riserva nazionale.

Attività agricola

- *(o) La produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento, la custodia degli animali per fini agricoli;*
- *(o) il **mantenimento** della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione* (art. 4, paragrafo 1, lettera a, Reg. 639/2014; art. 2, decreto ministeriale 18 novembre 2014):
 - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità;
- *(o) lo svolgimento di un'attività agricola minima sulle superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione* (art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013):
 - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.

Pagamento ecologico (*greening*) (I)

- Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di **“inverdimento”** (*greening*) dei pagamenti diretti a sostegno di **“pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”**.
- Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutta l’Ue:
 - A. le pratiche agricole benefiche**
 - 1. Diversificazione colturale**
 - 2. Mantenimento prati permanenti**
 - 3. Aree a valenza ambientale**
 - B. le pratiche equivalenti** (non nel 2015)
- Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

Greening-le pratiche agricole benefiche

Diversificazione colturale



Mantenimento dei prati permanenti



Aree di interesse ecologico

Greening - Diversificazione (I)

- Interessa solo le superfici a seminativo.
- Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

Greening - Diversificazione (2)

- Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende con:
 - **superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso);**
 - **seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese**, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - **superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso)**, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;

Greening - Diversificazione (3)

- Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi;
 - in altre parole, un'azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il *greening*;
 - se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
- Per “coltura” si intende:
 - una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture;
 - es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere *Triticum*);
 - es. grano (genere *Triticum*) e orzo (genere *Hordeum*) sono diversi.
 - una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - maggese;
 - erba e piante da foraggio.
- La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Greening – Diversificazione (4)

- Definizione di **erba o altre piante da foraggio**:
 - superficie con prevalenza di specie erbacee, annuali o poliennali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o nei miscugli per sementi per pascoli e prati;
 - sono comprese le superfici coltivate in purezza con le predette specie erbacee annuali o poliennali autoriseminanti (es. erba medica, loietto, trifoglio, ecc.).
- Definizione di **terreni a riposo**:
 - seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di **otto mesi** nell'anno di domanda;
 - gestione del terreno a riposo:
 - terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
 - terreno coperto da vegetazione spontanea;
 - terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Greening- Individuazione delle colture

- **L'individuazione della coltura:**

- in presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la **parte più significativa del ciclo culturale**, tenendo conto delle **pratiche colturali tradizionali** nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014);
- la Circolare Agea n. ACIU.702.2014 del 31 ottobre 2014, ha comunicato il periodo per rilevare la coltura "più significativa" ai fini delle quote delle diverse colture;
- la Circolare Agea n. ACIU.812.2014 del 16 dicembre 2014, Agea ha chiarito il concetto di pratiche colturali tradizionali.

- **Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture:**

- compreso tra **il 1° aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

- **Coltura diversificante o principale:**

- si prende in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento;
- tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale: es. mais da granella a ciclo lungo è sempre coltura principale;
- la coltura diversificante è quella che rappresenta la parte più significativa del ciclo culturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Greening – Piano colturale aziendale

- Gli agricoltori, entro il 15 maggio 2015, depositano nel fascicolo aziendale il **piano colturale** e si impegnano a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
- Il piano colturale comprende, al fine di verificare la diversificazione nel periodo stabilito:
 - genere;
 - specie;
 - epoca di semina o di trapianto delle colture

Greening - Prati permanenti

- Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisca di oltre il 5%.
 - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.
- In Italia:
 - l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale
 - divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000;
 - per le altre zone, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni.
- è istituito nel SIAN il registro dei prati permanenti

Greening - Aree di interesse ecologico (I)

- Aree di interesse ecologico o *Ecological Focus Area* (EFA).
- Si applicano solo alle superfici a **seminativo**; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- Le EFA sono obbligatorie per le aziende **con più di 15** ettari di seminativi, per almeno il **5%** della superficie a seminativo.
- La soglia del 5% può essere aumentata **al 7%** nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.

Greening-Aree di interesse ecologico (2)

- Gli **Stati membri** decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio:
 - siepi,
 - alberi isolati, alberi in filari
 - gruppi di alberi e boschetti,
 - bordi di campo,
 - stagni,
 - fossati,
 - muretti,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - ~~superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione,~~
 - superfici con colture azotofissatrici (erba medica).
- Per ciascuna area di interesse ecologico si utilizzano dei fattori di conversione e/o ponderazione
 - L'Italia ha scelto di applicare un fattore di ponderazione di 0,7 per le superfici con colture azotofissatrici

Greening-Aree di interesse ecologico (3)

- **Terreni a riposo sulle EFA:**
 - vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
 - sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
 - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna;
 - d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
 - e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
 - f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.
- **Fasce tampone:** sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.
- **Colture azotofissatrici:**
 - consentite ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua;
 - in zone vulnerabili dei nitrati: rispetto dei massimali di apporto di azoto.

Greening-Aree di interesse ecologico (4)

Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (*[Arachis hypogaea](#)* L.)
cece (*[Cicer arietinum](#)* L.)
cicerchia (*Lathyrus sativus* L.)
erba medica e luppolina (*Medicago sp*)
fagiolo (*[Phaseolus vulgaris](#)* L.)
fagiolo dall'occhio (*[Vigna](#)* L.)
fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.)
fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.)
fava, favino e favetta (*[Vicia faba](#)* L.)
fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.)
ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)

lenticchia (*[Lens culinaris](#)* Medik.)
liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.,)
lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.)
lupino (*[Lupinus](#)* sp.)
moco (*Lathyrus cicera* L.)
pisello (*[Pisum sativum](#)* L.)
sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
trifogli (*Trifolium sp.*)
soia (*Glycine max* L.)
veccia (*Vicia sativa* L.)
veccia villosa (*Vicia villosa* Roth)

Greening-Aree di interesse ecologico (3)

Calcolo Ecological Focus Area						
Elementi caratteristici	U.M.	Efa Superficie prima della conversione	Fattore di conversione (m/albero/m ²)	Fattore di ponderazione	Efa (se si applicano entrambi i fattori)	Superficie Efa convertita (m ²)
Terreni lasciati a riposo (per m ²).	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Terrazze	m ²		2	1	2 m ²	0
Elementi caratteristici del paesaggio:						
a) <u>Siepi/fasce alberate</u>	ml		5	2	10 m ²	0
b) <u>Alberi isolati</u>	v.a.		20	1,5	30 m ²	0
c) <u>Alberi in filari</u>	ml		5	2	10 m ²	0
d) <u>Gruppi di alberi/ boschetti</u>	m ²		n.p.	1,5	1,5 m ²	0
e) <u>Bordi dei campi</u>	ml		6	1,5	9 m ²	0
f) <u>Stagni</u>	m ²		n.p.	1,5	1,5 m ²	0
g) <u>Fossati</u>	ml		3	2	6 m ²	0
h) <u>Muretti di pietra tradizionali</u>	ml		1	1	1 m ²	0
i) <u>Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi</u>	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Fasce tampone	ml		6	1,5	9 m ²	0
Ettari agroforestali	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:	ml					0
✓ Senza produzione	ml		6	1,5	9 m ²	0
✓ Con produzione	ml		6	0,3	1,8 m ²	0
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida	m ²		n.p.	0,3	0,3 m ²	0
Superfici oggetto di imboscimento	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Superfici con colture azotofissatrici	m ²		n.p.	0,3	0,3 m ²	0
Totale=					m²	0
					ha	0,00

Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione

Agricoltore che deve realizzare 7 ha di EFA

Elementi caratteristici	Aree di interesse ecologico rilevate in azienda	Fattore di conversione (m/albero/m ²)		EFA (se si applicano entrambi i fattori)	Superficie EFA convertita (m ²)
Siepi/fasce alberate (per metro lineare)	300	5	2	10 m ²	3.000
Alberi isolati (per albero)	100	20	1,5	30 m ²	3.000
Fossati (per metro lineare)	2500	3	2	6 m ²	15.000
TOTALE					21.000
					2,1 ettari

Greening-Aree di interesse ecologico (5)

- Sono escluse dall'obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 - i seminativi sono investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;

Greening – aree di interesse ecologico (6)



Greening - Sanzioni

Il mancato rispetto del Greening comporta delle sanzioni

Anni	Dimensione minima
2015-2016	perdita del pagamento <i>greening</i>
2017	perdita del pagamento <i>greening</i> , più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento <i>greening</i>
dal 2018	perdita del pagamento <i>greening</i> , più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento <i>greening</i>

Quanto vale il Greening

- Il valore del Greening è legato al valore del pagamento di base di ciascun agricoltore, per questo si parla di “greening individuale”;

$$\text{Greening} = \frac{\text{Pagamento di Base}}{0,572} \times 0,30$$

- Varia da agricoltore ad agricoltore;
 - Remunerazione diversa tra soggetti che assolvono agli stessi obblighi;
- Subisce gli effetti della convergenza;
 - Il suo valore non è costante tutti gli anni quando il titolo di base va incontro al processo di convergenza.

Pagamento per i giovani agricoltori

- Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
- Finanziamento
 - **Fino a 2% del massimale nazionale. . L'Italia ha scelto l'1%; se le risorse non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale.**
- Beneficiari
 - **giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni**
 - **Età < 40 anni**
 - **Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).**
- Pagamento
 - **annuale per un periodo massimo di 5 anni.**
 - **importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore**
 - **Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90.**
- Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Sostegno accoppiato

- Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti:
 - cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
- Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:
 - si trovano in difficoltà;
 - rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
- Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.

Sostegno accoppiato: tre macrosettori

Macrosettori	Plafond (mln di €)	%
Piano zootecnica	211,87	49,36%
Piano seminativi	146,97	34,24%
Piano colture permanenti	70,39	16,4%
Totale	429,32	100%

Sostegno accoppiato: piano zootecnia

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPORTO UNITARIO (euro/capo)	PLAFOND (mln di €)	%
1. Zootecnia bovina da latte	1.1. Vacche da latte	56	75,11	17,5
	1.2. Vacche da latte in zona montagna	40	9,87	2,3
2. Zootecnia bovina da carne	2.1. Vacche nutrici	202	40,78	9,5
	2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi	46	66,46	15,6
3. Zootecnia ovi-caprina	3.1. Ovicaprimi	12	9,49	2,2
	3.2. Ovicaprimi IGP	10	5,54	1,3
4. Settore bufalino	Bufalini	20	4,12	0,9
Totale			210,5	49,3

Sostegno accoppiato: zootecnia da latte

- **Vacche da latte:**
 - che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati;
 - il periodo di riferimento è l'anno solare
 - i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine;
 - **produttori iscritti ai controlli funzionali latte.**

Sostegno accoppiato: zootecnia da carne

- **Vacche nutrici:**
 - razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, che partoriscono nell'anno.
 - il periodo di riferimento è l'anno solare.
 - Maggiorazione del 20% (2015-2016) alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR
- **Bovini macellati:**
 - età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione;
 - il periodo di riferimento è l'anno solare
 - maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;
 - maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP.

Sostegno accoppiato: ovicaprini

- **Ovicaprini:**

- Agnelle (identificate e registrate) da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi arieti omozigoti sensibili alla scrapie; la quota di rimonta è calcolata come:
 - Il **75%** delle agnelle destinate alla riproduzione, considerando un valore massimo della quota di rimonta del **20%** sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti dove l'obiettivo di risanamento risulta **non raggiunto**.
 - Il **35%** delle agnelle destinate alla riproduzione, considerando un valore massimo della quota di rimonta del **20%** sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti dove l'obiettivo di risanamento risulta **raggiunto**.

- **Ovicaprini Igp:**

- Premio destinato a capi ovicaprini macellati certificati da denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Sostegno accoppiato: seminativi

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPORTO UNITARIO (euro/ha)	PLAFOND (milioni di euro)	%
1. Frumento duro	Frumento duro (centro Italia)	60	59,88	13,9
2. Piano proteico	1.1. Soia (nord Italia)	97	9,87	2,3
	1.2. Proteoleaginose (centro Italia)	80	14,16	3,3
	1.3. Proteaginose (sud Italia)	90	11,80	2,7
4. Riso	Riso	120	22,75	5,3
5. Barbabietola	Barbabietola	325	17,21	4,0
6. Pomodoro da industria	Pomodoro da industria	160	11,30	2,6
	Totale		146,97	34,24

Proteoleaginose

- **Centro Italia:** Toscana, Umbria, Marche e Lazio
- **Colture ammissibili:** girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose (compresi i miscugli).
- **Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteolaginoe e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.**

Semente certificata

- **Il nuovo sostegno accoppiato **non** richiede la semente certificata**
- **Nel 2015, l'unico caso che prevede la semente certificata è il seguente:**
 - **agricoltore che ha presentato domanda di avvicendamento biennale dell'articolo 68 come primo anno di impegno;**
 - **che deve chiudere il 2° anno di impegno con un cereale autunno-vernino;**
 - **se il cereale è il grano duro deve usare la semente certificata.**

Sostegno accoppiato: piano colture permanenti

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPOR TO UNITAR IO (euro/ha)	PLAFOND (milioni di euro)	%
1. Olivo	1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria)	78	44,29	10,3
	1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria) per oliveti con pendenza >7,5%	70	13,31	3,1
	1.3 Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale (Dop Igp)	130	12,88	3,0
	<i>Totale piano olivicoltura</i>		70,48	16,4


Esempio di spaccettamento, regionalizzazione e convergenza

Produttore giovane di cereali (Grano Duro) e proteoleaginose (Girasole)

SAU: 150 ettari **Valore pagamenti 2014:** 57.931 euro

Valore pagamenti 2019: 53.731 euro (-7%)

Valore pagamenti 2020: 49.706 euro (-7%)



Regime per i piccoli agricoltori (I)

- Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.
- Regime volontario per gli agricoltori:
 - tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015;
 - gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015.
- Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore fra 500 e 1.250 euro:
 - indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
 - gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.
 - l'Italia ha scelto il **metodo storico**, in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

Agricoltore attivo

- I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti agli agricoltori attivi.
- La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.
- Gli Stati membri devono fare tre scelte:
 - **ampliamento della lista nera (*black list*);**
 - **individuazione di una “soglia di non applicazione”;**
 - **definizione di agricoltore attivo.**

Agricoltore attivo: lista nera o black list

- Il Reg. 1307/2009 esclude dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (*black list*):
 - aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
- **Le scelte nazionali hanno ampliato la *black list*, includendo i seguenti soggetti (che quindi sono agricoltori non attivi):**
 - **persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione (bancaria e/o finanziaria e/o commerciale);**
 - **persone fisiche e giuridiche di intermediazione commerciale;**
 - **società che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;**
 - **Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.**
- Una società agricola controllata da una banca o compagnia di assicurazione non rientra nella black list, quindi non è esclusa.
- Un soggetto che rientra nella black list è considerato “agricoltore attivo” se dimostra che i proventi totali da attività agricole sono almeno il 30% dei proventi totali.

Agricoltore attivo: soglia di non applicazione

- La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell'anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri (art. 9, Reg. 1307/2013).
- **Le scelte nazionali hanno previsto le seguenti “soglie di non applicazione”:**
 - **agricoltori con meno di 5.000 euro di pagamenti diretti, con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in montagna e/o aree svantaggiate;**
 - **agricoltori con meno di 1.250 euro di pagamenti diretti, in altre zone.**
- **Gli agricoltori al disotto di queste soglie sono “attivi”, senza dover dimostrare altri requisiti.**

Definizione di agricoltore attivo

- Al di sopra delle soglie di non applicazione, gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti (art. 9, reg. 1307/2013):
 - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali;
 - il cui scopo sociale non consiste nell'esercizio di attività agricola.
- **Le scelte nazionali hanno fissato i seguenti requisiti per l'agricoltore attivo:**
 - **iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;**
e/o
 - **possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno precedente.**
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggior al 50%, in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo (non è necessaria la dichiarazione annuale IVA).
- Nel 2015, il Fascicolo Aziendale deve contenere il certificato di attribuzione della Partita Iva.
- Nel 2016, il Fascicolo Aziendale deve contenere sia il certificato di attribuzione della Partita Iva sia la dichiarazione annuale IVA (riferita al 2015).
- La dichiarazione annuale IVA è necessaria solo dal 2016, quindi l'agricoltore può adeguare la sua posizione IVA nel 2015.

Partita Iva Agricola

- La partita IVA deve:
 - **essere attiva in campo agricolo;**
 - **aperta prima del 1° agosto 2014.**
- Una partita IVA **aperta successivamente al 1° agosto 2014 equivale ad assenza di partita Iva.**
- Qualora per la stessa partita IVA siano presenti codici relativi anche ad attività non agricole, il requisito di agricoltore attivo, è dimostrato se ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - **l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali** ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
 - **i proventi totali ottenuti da attività agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali** ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.
 - **se l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell'oggetto sociale del registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente**

Agricoltore attivo in Italia

Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi.

Zone montane e/o svantaggiate	Altre zone
Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell'anno precedente	Pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro nell'anno precedente
Iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri	Iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri
Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo	Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA

Soglie minime (I)

- Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi (art. 10, Reg. 1307/2013):
 - se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i **100 euro/anno**;
 - se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i pagamenti diretti è **inferiore a un ettaro**.
- Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro **limiti** prefissati. L'Italia, ha scelto:
 - **250 euro per gli anni 2015 e 2016**;
 - **300 euro dal 2017**.
 - **0,5 ha di superficie**
- Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo stesso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.

Le parole chiave per l'agricoltura 2020

PAROLE CHIAVE

Competitività

Beni pubblici

Produttività

Sostenibilità

Selettività

SCENARIO

Volatilità dei prezzi

**Aumento domanda
alimentare**

Cambiamenti climatici

Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva


Innovazione

Grazie per l'attenzione

Qualche esempio reale di applicazione della nuova Pac nelle aziende

Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore con zootecnia bovina e seminativi




SAU: 78 ha;
SAU domanda 2014: 64 ha
Valore titoli 2014: 19.577 €
Art. 68: 5.604 € (vacche
nutrici, avvicendamento,
macellazione IGP)

Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore con zootecnia bovina e seminativi


SAU: 205 ha;
SAU domanda 2014: 198 ha
Valore titoli 2014: 169.813 €
Art. 68: 26.054 (macel. IGP)



Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza


Agricoltore con seminativi

SAU: 225 ha;
SAU domanda 2014: 220 ha
Valore titoli 2014: 66.351,47 €
Art. 68: 15.643 (avvicendamento)



Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore con seminativi e oliveto



SAU: 43 ha;
Valore titoli 2014: 6.450 €
Art. 68: 15.643 (avvicendamento)

10 ha di oliveto